



LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999 n. 42

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12/01/2000 n. 1

**Interventi a ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale per gli anni
1994/1996.**

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Utilizzazione e ripartizione del contributo statale)

1.

La presente legge disciplina l'utilizzazione del contributo dello Stato alla copertura dei disavanzi dei servizi di trasporto pubblico locale, relativi al triennio 1994-1996, di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 18 giugno 1998, n. 194 (interventi nel settore del trasporto pubblico locale).

2.

Il contributo è ripartito tra gli enti proprietari di aziende speciali o di società per azioni o gestori diretti di trasporto pubblico locale, ivi compresi quelli che abbiano dato copertura, anche parziale, ai disavanzi. I contributi sono concessi sulla base dei disavanzi certificati, secondo quote direttamente proporzionali agli interventi realizzati dagli enti locali a ripiano dei disavanzi di esercizio relativi al triennio 1994-1996.

3.

Il contributo quindicennale dello Stato può anche essere utilizzato per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la Regione contrae, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la Regione eroga le somme rinvenienti dalle operazioni di mutuo medesime agli enti di cui al comma 2, sulla base dei criteri ivi indicati.

Articolo 2

(Autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi di esercizio, relativi al triennio 1994-1996)

1.

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui quindicennali con oneri, per capitali e interessi, entro il limite del contributo statale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l. 194/1998, attribuito con decreto dirigenziale n. 3636 in data 19 novembre 1998, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di L. 4.208.000.000 annue a decorrere dal 1998.

2.

L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal *1o gennaio 2000*.

3.

Gli oneri di preammortamento trovano copertura finanziaria con fondi regionali nello stanziamento iscritto al capitolo 9540.

4.

Le rate di ammortamento per gli anni 2000 e 2001 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci in corrispondenza della rubrica 6.1.1. per le quote interessi e della rubrica 8.1.1. per le quote capitale.

5.

La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere in bilancio, nello stato di previsione dell'entrata, le somme rinvenienti dalle operazioni di mutuo di cui al comma 1 e corrispondentemente, nello stato di previsione della spesa, lo stanziamento relativo ai trasferimenti a ripiano dei disavanzi di esercizio per il triennio 1994-1996 dei servizi di trasporto pubblico locale finanziato dal mutuo medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 dicembre 1999

MORI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1999

___Num:0042

___Boll__Uff__Num:1

___Boll__Uff__Anno:2000